



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SMALTIMENTO E/O RECUPERO RUP (RIFIUTI URBANI PERICOLOSI) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE GESTITE DA AEMME LINEA AMBIENTE SRL

LOTTO 1 – BACINO LEGNANO

LOTTO 2 – BACINO MAGENTA

LOTTO 3 – BACINO GALLARATE

(art. 23, c. 14 e ss, D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)

05/12/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmen Esposito

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di trasporto e trattamento/smaltimento di rifiuti identificati come Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) provenienti dalle piattaforme ecologiche dei Comuni ove AEMME Linea Ambiente srl svolge i servizi di igiene urbana. La prestazione principale del presente appalto consiste nell'esecuzione di quanto in oggetto.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Nello specifico è richiesto:

- 1) il noleggio di contenitori/cassoni/container di tipologia e volume idonei da posizionarsi presso le Piattaforme ecologiche così come meglio specificato nella parte prestazione del CSA,
- 2) trasporto presso impianto autorizzato individuato dalla Ditta Appaltatrice,
- 3) trattamento/smaltimento dei rifiuti presso l'impianto individuato dalla Ditta Appaltatrice.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono divise in n.3 lotti e nello specifico:

LOTTO 1

Rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche dei Comuni di Legnano, Parabiago, San Giorgio S/L, Canegrate, Villa Cortese, Magnago, Buscate, Arconate, Turbigo, Dairago e Robecchetto con Induno.

Il numero di abitanti serviti è pari a 153.102 ab. e nello specifico:

Comuni	N. Abitanti
Legnano	60.339
Parabiago	27.842
Buscate	4.750
Magnago	9.193
Canegrate	12.628
Villa Cortese	6.163
Arconate	6.655
San Giorgio s/Legnano	6.731
Turbigo	7.485
Dairago	6.420
Robecchetto c/Induno	4.896
TOTALE	153.102

LOTTO 2

Rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche dei Comuni di Magenta, Cuggiono, Ossona, Boffalora Sopra Ticino e Marcallo con Casone.

Il numero di abitanti serviti è pari a 46.767 ab. e nello specifico:

Comuni	N. Abitanti
Magenta	23.846
Cuggiono	8.266
Ossona	4.288
Boffalora s/Ticino	4.113
Marcallo c/Casone	6.254
TOTALE	46.767

LOTTO 3

Rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche del Comune di Gallarate.

Il numero di abitanti serviti è pari a 53.595.

La Ditta appaltatrice si impegna ad effettuare i servizi oggetto dell'appalto anche in altri eventuali comuni serviti da AEMME Linea Ambiente e non espressamente citati e inclusi nella presente procedura di gara.

Di seguito l'elenco dei rifiuti oggetto dell'appalto:

<u>CER</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
120301*	soluzioni acquose di lavaggio
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
160107*	filtri dell'olio
160601*	batterie al piombo
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

200125	oli e grassi commestibili
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200131*	medicinali citotossici e citostatici
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
130205	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Le quantità (stimate su 12 mesi) riportate negli allegati tecnici, seppure utilizzate per la comparazione economica delle offerte, sono indicative e non impegnative per AEMME Linea Ambiente Srl. I corrispettivi relativi ai servizi svolti verranno pertanto contabilizzati in base alle quantità effettive, applicando i prezzi unitari netti offerti.

Ai fini della formulazione dell'offerta, le voci da quotare dovranno essere comprensive di oneri e tributi (es. tributo regionale, ecotassa, IVA di legge esclusa, ecc.).

AEMME Linea Ambiente Srl si riserva di utilizzare per il conferimento e il trasporto dei rifiuti container di proprietà. La Società Appaltatrice sarà responsabile, fino al momento della riconsegna ad AEMME Linea Ambiente, del corretto utilizzo e della custodia dei contenitori prelevati e ne sarà custode rispondendo in proprio del furto o dei danni subiti dal bene a causa sua o di terzi.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi e precisamente dalla data di sottoscrizione del contratto e, se precedente, dalla data di avvio delle prestazioni con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO

A richiesta della stazione appaltante, il contratto potrà essere prorogato per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale.

L'opzione va esercitata non oltre i tre mesi antecedenti alla data di scadenza del contratto tramite invio da parte della stazione appaltante di specifica comunicazione. La ditta appaltatrice potrà rifiutare l'attivazione della opzione di proroga, motivando e documentando il rifiuto con una dettagliata analisi, qualora le condizioni tecniche ed economiche dell'appalto non siano più coerenti con l'andamento di mercato.

Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per ogni singolo servizio/comune erogato presso ciascuno dei comuni serviti.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dalla data di avvio del servizio affidato alla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio del servizio con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio (a titolo esemplificativo: in caso di avvio del servizio il 1 ottobre 2018, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 ottobre 2019 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2018 e il 30/9/2019).

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

I servizi di questo appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, l'Appaltatore si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilire le condizioni normali.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, i tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle misure per la loro riattivazione.

Ciò anche tramite comunicazioni scritte tempestivamente inviate all'ufficio tecnico di AEMME Linea Ambiente e del Comune nel quale viene svolto il servizio.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'Appaltatore adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile e a recuperare il servizio nel più breve tempo possibile.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e, quindi saranno sanzionabili, scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro.

ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

Oltre al personale necessario allo svolgimento normale del servizio, l'Appaltatore avrà a disposizione altro personale in numero sufficiente a garantire le eventuali sostituzioni in caso di ferie o malattia.

L'Appaltatore, si assicurerà che per l'esecuzione dei servizi sia scelto personale capace e fisicamente idoneo, istruito preventivamente sul servizio da svolgere, sulle caratteristiche e le modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature nonché dei dispositivi individuali di protezione previsti. Verrà inoltre garantito un costante ed elevato grado di conoscenze professionali del personale di ogni ordine e grado organizzando periodici corsi di aggiornamento.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti del settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dai 240 giorni solari e continuativi precedenti alla scadenza del contratto.

Il personale in servizio:

- sarà fornito, a cura e spese dell'Appaltatore, divisa completa di targhetta di identificazione dell'Azienda, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale sarà unica e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalle vigenti normative relative alla sicurezza sul lavoro;
- manterrà un contegno corretto e riguardoso verso il personale di AEMME Linea Ambiente srl e verso la cittadinanza; si uniformerà alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall'Appaltatore su indicazioni di AEMME Linea Ambiente.
- avrà sufficiente padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.

Il Referente per l'Appalto dell'Impresa e gli autisti operanti sul territorio saranno dotati di telefono cellulare o di dispositivo equivalente, onde permettere il coordinamento tempestivo delle attività in caso di mutate condizioni di servizio.

L'Appaltatore si impegna a mantenerne il numero di addetti, qualifiche ed efficienza operativa per tutta la durata del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

La ditta appaltatrice deve garantire al personale assunto e impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL vigente. Tale obbligo vige anche per le eventuali ditte subappaltatrici.

ART 7 – MEZZI E ATTREZZATURE

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad utilizzare e mantenere in servizio, in perfetto stato di efficienza e di decoro, i mezzi e le attrezzature, in quantità sufficiente e di tipo idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di carattere sia ordinario che straordinario.

I veicoli non dovranno essere caricati oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle specifiche del veicolo stesso.

La data di prima immatricolazione dei mezzi adibiti alle attività del presente appalto, non potrà essere antecedente di oltre *cinque anni* rispetto a quella di inizio dei servizi. L'Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a mantenerli, mediante frequenti ed attente manutenzioni, in stato di efficienza e di presentabilità, assoggettandoli anche a periodiche verniciature.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a sostituire gli automezzi e le attrezzature qualora ciò si rendesse necessario, anche in caso di rottura o di fermo per manutenzione o riparazione, o comunque ogniqualvolta risultassero indisponibili per il servizio. A tal fine l'Impresa deve premunirsi di riserve adeguate a garantire che i servizi non abbiano a subire mancanze o ritardi.

Tutte le spese inerenti all'acquisto, alla manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali e attrezzature sono a totale carico dell'Impresa.

Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti, qualora rientrassero nella tipologia prevista dal D.M. del 17 dicembre 2009, dovranno essere dotati dell'apposito dispositivo per il controllo sulla tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno portare chiaramente l'indicazione del nominativo della Ditta Appaltatrice.

I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Ditta Appaltatrice avrà cura di procurare, in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno:

- rispettare le normative tecniche e di sicurezza generali vigenti;
- possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l'adeguata garanzia di tutela ambientale.

Gli automezzi saranno dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto conto terzi e/o conto proprio.

AEMME Linea Ambiente ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi dell'idoneità degli stessi e di disporre che i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei.

ART 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero causare;
- d. mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti conferiti presso le piattaforme ecologiche così come meglio dettagliato nella parte prestazionale del CSA;
- e. trasportare presso gli impianti di destino, autorizzati per il trattamento/smaltimento/messa in riserva dei rifiuti da gestire, individuati ed indicati dalla stessa Impresa;
- f. provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti presso la pesa dell'impianto di destino sia in entrata che in uscita, compilando contestualmente alle operazioni di pesatura il FIR;
- g. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- h. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- i. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- j. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- k. predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato; entro 48 ore dallo svolgimento delle attività, la Ditta Appaltatrice dovrà inoltrare al Direttore dell'Esecuzione del contratto le scansioni dei FIR relativi ai servizi svolti la settimana precedente. Entro il 7 di ogni mese inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà inoltrare mezzo A/R o brevi mani le copie originali dei FIR relativi ai servizi svolti nel mese precedente.
- l. al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- m. far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;
- n. a garantire la serietà professionale dei propri dipendenti e dirigenti evitando la commissione dei reati di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.);
- o. l'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

ART.9 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta.

Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell'esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto trasportato e trattato dettagliato per singolo movimento e riportante il numero identificativo del FIR nonché gli altri elementi di costo previsti in offerta.

I servizi oggetto dell'appalto determinano una quota di costi che ALA riconoscerà alla Ditta Appaltatrice (FATTURAZIONE PASSIVA) e una quota di ricavi che ALA fatturerà alla Ditta Appaltatrice nel mese di competenza del relativo costo sostenuto (FATTURAZIONE ATTIVA).

FATTURAZIONE PASSIVA

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16) in merito ai contratti di servizi e fornitura in forma continuativa, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori” (lett. e)), i quali, per il richiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che contempla le “imprese pubbliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi gli enti pubblici territoriali] possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa”.

In tal caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all'emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra richiamata.

FATTURAZIONE ATTIVA

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento ALA provvederà ad emettere fattura.

A seguito dell'emissione delle fatture sia da parte di ALA (fatturazione attiva) che da parte della Ditta Appaltatrice (fatturazione passiva), la Stazione appaltante, qualora ne ricorrano le condizioni, provvede al pagamento tramite compensazione delle suddette fatture entro i successivi 60 giorni – fine mese dalla data di emissione della fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

ART. 11 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni – fine mese dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del Dlvo n. 50/2016

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del Dlvo n. 50/16 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 12 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 20 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lvo 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Ai lavoratori del Subappaltatore si applica il CCNL settore servizi ambientali

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e smi;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2

e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.23 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di anticipo rispetto all'avvio del servizio, dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

La stazione appaltante, congiuntamente all'Impresa appaltatrice, provvederà a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio del servizio.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Durante le operazioni di movimentazione dei contenitori e/o vuotatura degli stessi l'Impresa deve:

- presentarsi all'operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere l'autorizzazione ad effettuare il servizio prima di procedere;
- delimitare l'area oggetto di intervento mediante l'utilizzo di opportuna segnaletica, messa a disposizione dall'Impresa stessa, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con soggetti terzi;
- effettuare le operazioni di vuotatura dei contenitori/cisterne evitando la dispersione dei rifiuti e mantenendo pulita l'area oggetto di intervento;
- in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi mediante le più opportune operazioni di messa in sicurezza.
- far sottoscrivere il FIR dall'operatore addetto alla gestione della piattaforma e consegnare la 1° copia (copia per il produttore) così come previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa dovrà quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta l'attrezzatura idonea a queste operazioni.

Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all'interno delle piattaforme ecologiche dovranno avvenire a passo d'uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 25 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 26 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,

l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 27 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 28 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento)	6	€ 300,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento)	24	€ 300,00
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	24	€ 300,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	34	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	8	€ 250,00
Ritardato ritiro dei rifiuti (fino a due giorni di ritardo di ritardo - per ogni giorno di ritardo)	38	€ 150,00/giorno di ritardo
Ritardato ritiro dei rifiuti (da tre a dieci giorni di ritardo)	38	€ 300,00/giorno di ritardo

Mancata trasmissione del riepilogo mensile (per ogni giorno di ritardo)	37	€ 75,00
Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato)	37	€ 30,00 /per ogni FIR errato
Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a mezzo posta elettronica – fax (per ogni FIR e per ogni giorno di ritardo)	37	€ 100,00/ per ogni giorno di ritardo
Mancata trasmissione dei certificati di avvenuta taratura delle pesi	37	€ 150,00
Mancato rispetto delle modalità di esecuzione del ritiro dei rifiuti come descritte nella parte prestazionale del CSA (per ogni inadempienza)	37 - 40	€ 100,00/ per ogni disservizio

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 29 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento	6
Mancata assunzione di lavoratori disabili	6
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti	37

Subappalto non autorizzato	20
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive	10
Mancanza o revoca dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali	38
Mancanza o revoca dell'iscrizione all'Albo trasportatori di cose per conto di terzi	38
Interruzione nell'espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni consecutivi)	Da 37 a 40
Applicazione di nr 3 penali (anche diverse) per inadempienza contrattuale così come da art.26	28

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo n. 50/16.

ART. 30 - RISERVE E RECLAMI

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 31 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali,

- Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali,
- Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere,
- Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze,
- Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 33 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 34 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 36 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta del prezzo più basso.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 37 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nelle seguenti attività:

- messa a disposizione della stazione appaltante dei contenitori aventi le caratteristiche riportate nell'allegati da posizionarsi presso le piattaforme ecologiche / centri di raccolta / area trasbordo indicati dalla stazione appaltante;
- ritiro e trasporto dei rifiuti con personale e mezzi propri dell'appaltatore secondo le tempistiche e le frequenze richieste presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta appaltante (il servizio di trasporto rifiuti verrà attivato a cura della Stazione appaltante telefonicamente e, ove possibile, a mezzo fax e/o mail, non appena i contenitori messi a disposizione dall' Appaltatore risulteranno prossimi al riempimento);
- predisposizione, stampa e compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;
- pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell'impianto di destino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). La quantità di rifiuti dovrà essere rilevata al netto del peso dei contenitori/imballaggi utilizzati per il trasporto e il confezionamento degli stessi, ad eccezione degli imballaggi inscindibili dal rifiuto medesimo;
- trasmettere, entro 10 giorni dallo svolgimento del controllo, alla stazione appaltante copia della certificazione attestante l'avvenuta verifica annuale degli strumenti di pesa utilizzati presso l'impianto di destino;
- entro 48 ore dallo svolgimento delle attività, inoltrare al Direttore dell'Esecuzione del contratto le scansioni dei FIR relativi ai servizi svolti. Entro il giorno 7 di ogni mese inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà inoltrare mezzo A/R o brevi mani le copie originali dei FIR relativi ai servizi svolti nel mese precedente;
- effettuazione le analisi di classificazione del rifiuto presso laboratorio accreditato. In fase di avvio delle prestazioni sarà cura della ditta Appaltatrice trasmettere ad ALA certificato di accreditamento del laboratorio analisi scelto per l'effettuazione delle suddette analisi. Queste ultime dovranno essere effettuate annualmente previo ordine di servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La Ditta Appaltatrice, una volta effettuate le analisi, dovrà inoltrare entro 30 gg dalla data del prelievo il risultato delle stesse a mezzo pec.

Il servizio dovrà essere svolto presso:

LOTTO 1

Comuni di Legnano, Parabiago, Buscate, Magnago, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, San Giorgio su Legnano, Turbigo, Dairago e Robecchetto con Induno.

LOTTO 2

Comuni di Magenta, Cuggiono, Ossona, Boffalora Sopra Ticino e Marcallo con Casone.

LOTTO 3

Comune di Gallarate

Nell' "allegato 1" sono riportati i quantitativi di rifiuti stimati, le quantità indicate devono intendersi quindi come presunte e non garantite. Sussiste invece l'obbligo per la Società Appaltatrice di effettuare il servizio, anche oltre la quantità indicata, purché detti conferimenti siano riferiti ad un periodo compreso nella durata dell'appalto. Di conseguenza, l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata dall'appaltatore, potrà subire variazioni in diminuzione, senza limite alcuno, per il mutare delle quantità conferite.

ART. 38 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del trasporto di rifiuti per conto di terzi e quindi, in via minimale:

- iscrizione all'albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe B per il Lotto 1;
- iscrizione all'albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe D per il Lotto 2;
- iscrizione all'albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe C per il Lotto 3;
- iscrizione all'albo dei gestori ambientali categoria 4 – classe F per il Lotto 1, 2 e 3;
- iscrizione all'albo dei gestori ambientali categoria 5 - classe F per il Lotto 1, 2 e 3;
- iscrizione all'albo trasportatori di cose per conto di terzi.

Nel caso di aggiudicazione di più lotti la ditta dovrà possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 1 di classe adeguata alla somma degli abitanti serviti per ciascun lotto e per le categorie 4 e 5 adeguata alla quantità complessiva di rifiuto gestito.

Ciascun veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti dovrà essere regolarmente inserito nelle iscrizioni di cui il punto precedente.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere, dalla data di decorrenza del servizio, al primo posizionamento dei contenitori descritti analiticamente nei punti seguenti, sulle aree indicate da AEMME Linea Ambiente Srl (nel seguito ALA) che, a cura della stessa, saranno messe a disposizione pulite e sgombre.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio e con cadenza annuale la Ditta Appaltatrice dovrà effettuare su

tutti i rifiuti oggetto del presente appalto le analisi di classificazione del rifiuto così come previsto dalla Legge 116/2014 e dal nuovo regolamento UE 1357/2014 presso un laboratorio accreditato.

Il referto di dette analisi in originale, rilasciato dal laboratorio, dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data del prelievo del campione alla Stazione appaltante.

Qualora la Stazione Appaltante avesse bisogno di ulteriori analisi di classificazione rifiuto rispetto a quanto richiesto con cadenza annuale, sarà riconosciuto all'Impresa l'importo offerto dalla stessa in sede di gara.

Il servizio di trasporto dei rifiuti inizierà con la messa a disposizione contestuale di contenitori vuoti e puliti, identici per numero, per tipologia e per caratteristiche tecniche a quelli che verranno prelevati. I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da lunedì a sabato, e per 12 mesi l'anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potrà venire interrotto in occasione delle sole giornate di festività civile o religiosa di interesse nazionale.

Il carico dei veicoli inizierà dalle ore 6:00 e terminerà entro le ore 18:00 di ciascun giorno lavorativo e pertanto la ditta appaltatrice dovrà fornire i veicoli necessari al trasporto dalle ore 6:00 di ciascun giorno lavorativo. La ditta appaltatrice in caso di aggiudicazione dovrà mettere di norma a disposizione di ALA un numero giornaliero di mezzi in numero idoneo al numero di viaggi richiesti.

Le operazioni di carico dei rifiuti dovranno avvenire esclusivamente alla presenza del personale della stazione appaltante. A titolo informativo, si riporta l'allegato *"orari delle piattaforme ecologiche"*.

Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pubblica utilità, l'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di blocco della circolazione; a tale proposito il Committente si impegna a fornire le eventuali dichiarazioni necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni che dovranno essere richieste direttamente a cura e spese dell'Appaltatore.

Il servizio di caricamento e trasporto dovrà essere effettuato entro un tempo massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. La richiesta potrà essere effettuata anche telefonicamente dagli operatori addetti al presidio della piattaforma.

Può essere presa in considerazione, l'ipotesi di concordare tra le parti un programma settimanale per l'espletamento dei servizi. Lo stesso ovviamente potrebbe subire modifiche in corso d'opera in base alle effettive necessità.

Eventuali ritardi nell'esecuzione dei servizi richiesti comporteranno l'applicazione delle penalità indicate all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il trasporto dovrà essere effettuato o mediante un autocarro attrezzato che trasporti, in arrivo, un contenitore vuoto (con le medesime caratteristiche di volume, peso e colore) da lasciare in sito al posto di quello pieno, da avviare al centro di stoccaggio/smaltimento/recupero. A tale proposito l'Impresa, in sede di avvio delle prestazioni nonché ad ogni intervenuta modifica, dovrà comunicare al DEC gli impianti di destino dei rifiuti.

Inoltre l'impresa, già in sede di presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare di disporre di idonei contratti con soggetti terzi e/o di strutture proprie sufficienti a garantire l'integrale copertura del ritiro e trattamento dei quantitativi di rifiuti previsti per i lotti per cui si concorre maggiorati del 30%.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all'inizio del trasporto, presso impianti di proprietà del Committente ovvero, ove ciò non fosse possibile, presso impianti individuati

dall'Appaltatore e approvati preliminarmente dal Committente. La quantità di rifiuti dovrà essere rilevata al netto del peso dei contenitori/imballaggi utilizzati per il trasporto e il confezionamento degli stessi, ad eccezione degli imballaggi inscindibili dal rifiuto medesimo.

Per pesature effettuate presso impianti individuati dall'Appaltatore verranno predisposti controlli periodici a campione, a cura del Committente ed a spese dell'Appaltatore: ove sul peso netto trasportato si riscontrassero scostamenti positivi superiori al 2% (dueper cento) si provvederà alle necessarie ed opportune attività di recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall'ultima pesata nella quale si è verificato il rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.

I mezzi impiegati nello svolgimento del servizio devono essere conformi al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tal fine la ditta in sede di gara dovrà dichiarare il numero di mezzi di cui si compone la Sua flotta e dichiarare che il servizio di cui al presente capitolato sarà svolto con mezzi conformi per tipologia e numero a quanto prescritto nel suddetto decreto.

I contenitori dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da garantire la perfetta tenuta se richiesta, e dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e dimensionali indicate nelle descrizioni dei singoli lotti.

Il Committente si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o che non corrispondano alle sopradescritte caratteristiche, con obbligo di immediata sostituzione a carico dell'Appaltatore.

ART. 39 - IMPIANTO DI CONFERIMENTO

La ditta appaltatrice, già al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovrà avere la disponibilità di uno o più impianti di conferimento debitamente autorizzati a ritirare le tipologie di rifiuto e le quantità stimate sopra riportate incrementate di almeno il 30%.

ART. 40 – IMPIANTO DI SOCCORSO

In caso di sopravvenuta impossibilità di conferimento dei rifiuti negli impianti di destino individuato dall'appaltatore all'atto della presentazione dell'offerta, la ditta appaltatrice al momento della firma del contratto dovrà indicare alla stazione appaltante, per ciascun lotto di cui risulta aggiudicataria, una delle seguenti alternative:

- 1) un contratto con altro titolare di impianto così da poter intervenire in soccorso;
- 2) Indicazione di altro impianto di proprietà del medesimo appaltatore;
- 3) Idonea stazione di trasferimento per successivo avvio allo smaltimento dei rifiuti, operazione quest'ultima interamente a carico dell'appaltatore.

Tale impianto potrà essere utilizzato per al massimo 30 (trenta) giorni nel corso di un anno solare; in caso di necessità di utilizzo di tale impianto per un periodo superiore lo stesso destino sarà considerato impianto utilizzato in via continuativa e quindi l'appaltatore dovrà individuare un nuovo e diverso impianto che svolta la funzione di "impianto di soccorso".

ART. 41 - AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice deve garantire che tutti gli autoveicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti siano inseriti nella iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali nonché all'Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi e che tali iscrizioni permangano per tutta la durata dell'appalto.

La ditta appaltatrice dovrà garantire che gli impianti identificati per il conferimento dei rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell'appalto.

ART. 42 – PREZZI UNITARI A BASE DI GARA

TABELLA PREZZI UNITARI			
CER	Rifiuto	Servizio	Importo unitario (Euro/Ton)
080318 -	cartucce e toner	Trasporto	€ 96,00
080317		Smaltimento	€ 400,00
120301	soluzioni acquose di	Trasporto	€ 144,00
		Smaltimento	€ 300,00
130206 -	oli minerali	Trasporto	
130205 - 200106		Smaltimento	-€ 80,00
150111	ombolelette spr	Trasporto	€ 96,00
		Smaltimento	€ 1.800,00
160107	filtri a gasolio	Trasporto	€ 96,00
		Smaltimento	€ 400,00
160601 - 200133	accumulatori al piombo	Trasporto	€ 96,00
		Smaltimento	% sul listino LME London Metal Exchange - PIOMBO (sul mese precedente)
160708	ut contenteti	Trasporto	€ 96,00
		Smaltimento	€ 120,00
180103	siringhe	Trasporto	€ 96,00
		Smaltimento	€ 800,00
200125 -	olii e grassi animali e	Trasporto	
200126		Smaltimento	-€ 250,00
200127 -	prodotti e contenitori T & F	Trasporto	€ 96,00
200128 - 160504		Smaltimento	€ 800,00
200131 -	farmaci scaduti	Trasporto	€ 96,00
200132		Smaltimento	€ 800,00
060503	fanghi	Trasporto	
		Smaltimento	€ 500,00
160605	gas in contenitori in pressione	Trasporto	
		Smaltimento	€ 900,00
160504	gas in contenitori in pressione	Trasporto	
		Smaltimento	€ 1.300,00
200133 -	batterie e pile	Trasporto	
200134		Smaltimento	€ 200,00
ANALISI RIFIUTO			€ 150,00

